

Il legislatore riconosce l'errore compiuto in sede di redazione della norma di riferimento

Condono, accertamenti Iva lunghi

Prorogati al 2012 i termini per chi aveva aderito nel 2002

DI STEFANO LOCONTE

Condono 2002, prolungati i termini per l'accertamento ai fini Iva nei confronti di tutti coloro che hanno effettuato (e regolarmente pagato). Nel comma 5-ter dell'art. 2 della manovra bis, come modificata dall'emendamento del governo, viene previsto che «Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno». Per la prima volta, il Legislatore, riconoscendo implicitamente l'errore commesso in sede di redazione della normativa di riferimento del condono, prende atto, sulla base dei rilievi e delle censure formulate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, che nessun effetto giuridico di protezione e sanatoria può derivare, ai fini Iva, dall'adesione al condono. Così facendo, viene smentito finanche quanto affermato dal

TERMINE PER ACCERTAMENTO ANNO 2002 AI FINI IVA

Prima del condono	12/31/2007
In mancanza di condono	12/31/2009
In presenza di condono	immediata
In seguito alla sentenza della Corte di giustizia Ue	12/31/2007
In seguito alla sentenza n. 247/2011 in tema di raddoppio dei termini	12/31/2011
In seguito alla nuova manovra finanziaria	12/31/2012

ministro dell'economia e delle finanze nel comunicato stampa n. 112 del 17 luglio 2008 allorché, commentando la sentenza della Corte Ue del medesimo giorno, che aveva sancito l'illegittimità del condono, precisava come «L'ultimo anno oggetto della sentenza (il 2002 ndr) risulta essere in specie decaduto al 31-12-2007» e confermava la sostanziale piena operatività della garanzia perdonistica derivante dal condono, rafforzando il legittimo affidamento del contribuente sugli effetti derivanti

dall'adesione a tale misura. In secondo luogo, i 939.041 contribuenti che avevano aderito alla sanatoria, pagando la relativa oblazione, acquisiscono la giuridica certezza di poter subire un accertamento ai fini dell'Iva proprio in conseguenza dell'avvenuta effettuazione del condono e l'Amministrazione finanziaria viene dotata di un ulteriore anno per effettuare tale attività che, diversamente, sarebbe dovuta terminare entro il 31 dicembre 2011, quale conseguenza della disciplina in tema di raddoppio

dei termini di accertamento in presenza di fattispecie avente rilevanza penale come interpretata dalla sentenza 247/2011. Coloro che, accettando l'invito fatto dallo Stato con la normativa condonistica vi hanno aderito (incentivati dall'ulteriore previsione normativa di non subire una proroga biennale del termine di decadenza per l'accertamento) subiscono, insomma, l'effetto di non poter godere della protezione derivante dall'avvenuta adesione alla misura legislativa e di poter subire un accertamento in termini più ampi rispetto a chi, all'opposto, non aveva aderito al condono. Termine più lungo che non parrebbe riguardare il solo anno d'imposta 2002 ma, in base al tenore letterale della norma, tutti gli anni d'imposta accertabili. Paradossalmente, la misura perdonistica è diventata un boomerang per chi, in buona fede, ha aderito nella convinzione di chiudere definitivamente la propria posizione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Ulteriore effetto della norma è la definitiva certezza dell'obbligo da parte dello Stato di dover

rimborsare ai medesimi contribuenti quanto versato per perfezionare l'accordo, oltre 3 miliardi di euro, proprio per l'impossibilità di garantire gli effetti che da quell'accordo sarebbero dovuti derivare nonché l'impossibilità di recuperare dai contribuenti quanto ancora dovuto a fronte di rate non versate per il medesimo condono, per il cui risultato sono state introdotte specifiche misure di riscossione coattiva non oggetto di ulteriore modifica.

Il nuovo emendamento pare, in sostanza, una coperta troppo corta: o lo Stato decide di far valere la decadenza da accertamenti inizialmente garantita ai contribuenti con l'adesione al condono, con preclusione di ogni rettifica per gli anni condonati, e quindi pretende giustamente (e anche coattivamente) quanto non ancora pagato da tali contribuenti oppure rinuncia alle somme ancora da recuperare (evitando ai contribuenti morosi di poter eccepire la non debenza di quanto richiesto per mancanza di controprestazione).

© Riproduzione riservata

SE TUTTI PAGANO LE TASSE LE TASSE RIPAGANO TUTTI CON I SERVIZI

OSPEDALE

SCUOLA

Sono le tasse a garantire le risorse per servizi pubblici come ospedali, scuole, strade, parchi e trasporti. Per questo è importante pagarle. Se tutti pagano le tasse, le tasse ripagano tutti, con i servizi.

Agenzia Entrate
www.agenziaentrate.it

